



**Il disallineamento tra tassazione al realizzo e
tassazione alla maturazione.
La triste esperienza dell'equalizzatore (D.M. 4 agosto 2000).**

Filippo Alessandro Cimino

Università Kore di Enna

18 dicembre 2020

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il D.Lgs. 461/1997 ha introdotto una **pluralità di regimi impositivi** sulle plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni non qualificate:

- ▶ regime della dichiarazione (naturale)
- ▶ regime del risparmio amministrato (opzionale)
- ▶ regime del risparmio gestito (opzionale)

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Le plusvalenze soggette al **regime della dichiarazione** ed al **regime del risparmio amministrato** sono effettive, concretamente realizzate.

- ▶ *Si colpisce la plusvalenza in capo ad un soggetto che ha ceduto le partecipazioni e quindi ha perduto la qualifica di azionista o quotista*

Nel **regime del risparmio gestito** il prelievo da parte dell'intermediario viene effettuato secondo il principio della maturazione: alla fine di ogni annualità il gestore dovrà applicare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze maturate. Si tratta di una tassazione su plusvalenze virtuali, potenziali.

- ▶ *Si colpiscono le plusvalenze in capo a possessori delle partecipazioni.*

Art. 3, co. 160, L. 23 dicembre 1996, n. 662

Le differenze di presupposto tra il **regime del risparmio gestito** ed i **regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato** hanno indotto il legislatore ad intervenire allo **scopo di omogeneizzare il carico tributario**.

In particolare la **tassazione sul maturato avrebbe potuto essere percepita dagli investitori quale elemento di svantaggio per le gestioni**, disincentivandone la scelta.

Il legislatore delegante (art. 3, co. 160, L. 662/1996) si era posto il problema della **neutralità dei sistemi di prelievo**: *«introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo»*

Art. 82, co. 9, D.P.R. 917/1986

L'art 82, co. 9, D.P.R. 917/1986 definiva l'**equalizzatore** come **strumento di rettifica delle plusvalenze e delle minusvalenze**, finalizzato a *«rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione»*.

Ratio dell'equalizzatore: rendere equivalenti gli effetti fiscali della tassazione ispirata al criterio del realizzo e quelli derivanti dal criterio della maturazione, *nelle ipotesi in cui le plusvalenze e le minusvalenze fossero state realizzate decorsi almeno dodici mesi dalla data di acquisto o di sottoscrizione delle attività finanziarie*.

Il D.M. 4 agosto 2000

Con il D.M. 4.08.2000, contenente l'individuazione degli «*elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitale*», era stato reso operativo, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il **meccanismo correttivo di equalizzazione**.

Evidente **scelta operativa di aggravamento del carico fiscale sul regime della dichiarazione e sul regime del risparmio amministrato**.

Le critiche della dottrina

In dottrina il meccanismo dell'equalizzatore è stato oggetto di aspre critiche, in quanto potenzialmente lesivo del **principio di capacità contributiva**, con particolare riferimento ai principi:

- ▶ di **effettività**, stante che il contribuente è obbligato a versare un'imposta commisurata a valori imponibili non effettivamente realizzati (tassazione di un vero e proprio risultato virtuale);
- ▶ di **attualità**, stante che la tassazione ha come punto di appoggio l'andamento borsistico di precedenti periodi d'imposta (valori imponibili maturati in periodi d'imposta passati).

Le critiche della dottrina

Ipotesi scaturente dall'applicazione del DM 4 agosto 2000

Il contribuente, in talune ipotesi, a fronte di una minusvalenza realizzata al momento della cessione di un determinato strumento finanziario, si sarebbe potuto trovare nella condizione di dovere comunque versare un'imposta a causa degli effetti della determinazione e capitalizzazione delle plusvalenze maturate (ma non realizzate) nei periodi d'imposta precedenti.

L'impugnazione davanti al T.A.R. e la successiva abrogazione

Un'associazione di consumatori propose un giudizio di impugnativa avverso il decreto ministeriale istitutivo dell'equalizzatore; il TAR del Lazio accolse la domanda di sospensione dell'efficacia del decreto.

Successivamente il meccanismo di equalizzazione è stato abrogato dal legislatore per effetto del D.L. 350/2001, convertito dalla L. 409/2001.

Criticità del sistema: il disallineamento tra realizzo e maturazione

L'abrogazione del meccanismo dell'equalizzatore, pur necessitata da evidenti profili di incostituzionalità, ha determinato una **palese disomogeneità del sistema**, con due regimi sperequati.

La **successiva riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento**, che ha sostituito la tassazione del reddito annualmente maturato con quella del reddito realizzato dal partecipante al momento del disinvestimento, ha **ulteriormente aggravato tale sperequazione**.

Criticità del sistema: il disallineamento tra realizzo e maturazione

- ▶ **Regime del risparmio gestito** (*tassazione alla maturazione; consente la compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi*);
- ▶ **Regime del risparmio amministrato** (*i redditi di capitale sono tassati quando pagati dall'emittente e le plusvalenze sono tassate alla cessione del titolo; non è consentita la possibilità di compensare le minusvalenze con i redditi di capitale*);

Proposta di riforma del gruppo di lavoro

La proposta risolve la criticità del **disallineamento tra tassazione al realizzo e tassazione alla maturazione**

- ▶ Abrogazione del regime del risparmio gestito e del regime del risparmio amministrato, ed introduzione del regime opzionale del risparmio intermediato.
- ▶ Tassazione al realizzo: i soggetti che abbiano in deposito, custodia, amministrazione o gestione le attività finanziarie, applicano un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti e realizzati nell'ambito del medesimo rapporto.

Bibliografia essenziale

Gallo F., Mercati finanziari e fiscalità, in RT, 2013, 1, p. 21 ss;

Beghin M., L'equalizzatore nella prospettiva della tassazione del reddito: aspetti funzionali profili di incostituzionalità, in RDT, 2000, 12, p. 1153 ss.;

Corasaniti G., Diritto tributario delle attività finanziarie, Milano, 2012;

Marchetti F., I redditi finanziari: presentazione delle conclusioni del Gruppo di lavoro costituito nell'ambito delle ricerche sulla riforma dell'IRPEF promosse dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario, in Innovazione e diritto, 2015, 3;

Marinello A., Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Principi e regole impositive, Torino, 2018.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE